



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA P. S.
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

557/PAS.6682-12982D(22)

Roma 10 dicembre 2007

Oggetto: Modificazioni D.L. nr. 144 del 27.07.2005 – Misure urgenti al contrasto del
terrorismo internazionale. Integrazione art. 28 T.U.L.P.S. .

Riferimento nota n. 2083/3932MOB del 7 maggio 2007

Alla GUARDIA DI FINANZA
Nucleo Polizia Tributaria
Via dell'Artigianato n. 28
ROVIGO

In relazione ai quesiti posti con la nota in riferimento, si forniscono i seguenti chiarimenti.

I contrassegni di identificazione, in quanto annoverabili tra gli equipaggiamenti delle Forze dell'Ordine, rientrano tra i materiali la cui produzione e commercializzazione è soggetta alla licenza di cui all'art. 28 del T.U.L.P.S..

Per quanto attiene, invece, la loro commercializzazione, si deve ritenere che anch'essa deve essere assoggettata al possesso della predetta licenza.

Tra questi materiali rientrano, comunque, sia quelli che costituiscono il normale complemento dell'uniforme (come, ad esempio, gradi, mostrine, medaglie, decorazioni, berretti ecc...), che quelli necessari per l'espletamento dei compiti d'Istituto (quali la paletta di segnalazione per le funzioni di polizia stradale o la placca di riconoscimento per i servizi di polizia giudiziaria in abiti civili).

Ne consegue che, per i prodotti del primo tipo (accessori della divisa), la vendita sia possibile, oltre che direttamente alle Amministrazioni interessate, anche ai singoli appartenenti, purché, all'atto della cessione gli acquirenti vengano identificati e gli estremi delle loro tessere personali di servizio siano annotati sul registro delle operazioni giornaliere.

Per i prodotti del secondo genere, invece, si deve ritenere che la loro dotazione al personale, in quanto connessa alle mansioni svolte dallo stesso, possa avvenire solo da parte delle rispettive amministrazioni, come dotazione di reparto.



Ministero dell'Interno

La presenza di campi matricolari sui materiali di cui sopra non è obbligatoriamente prevista dalla norma; pertanto, rientra nella discrezionalità delle singole amministrazioni acquirenti stabilire, con i propri regolamenti sull'equipaggiamento dei corpi di polizia, se detto materiale debba riportare un proprio autonomo numero seriale.

Per quanto riguarda il quesito n. 3, si rappresenta che la dotazione di palette segnaletiche riportanti il logo della Repubblica deve ritenersi riservata, in via esclusiva, alle Forze di Polizia dello Stato ed alle altre categorie di soggetti, tassativamente elencate dall'art. 12, comma 3, del Codice della Strada, che possono essere chiamati a svolgere compiti di polizia stradale.

Le Guardie Particolari Giurate e le Associazioni di volontariato non figurano tra le categorie contemplate dal citato art. 12.

Tuttavia, non è da escludere la possibilità per le citate categorie, di dotarsi di diverse tipologie di "palette segnaletiche", quali, ad esempio, quelle previste dal Regolamento del C. d. S. e che possono essere utilizzate dai soggetti incaricati di effettuare servizi di scorta tecnica ai trasporti eccezionali o alle competizioni sportive su strada, nonché da coloro che debbono regolare la circolazione in occasione di lavori sulla sede stradale regolarmente autorizzati dall'Ente proprietario della strada.

IL DIRETTORE

L'Ufficio per L'Amministrazione Generale
(CAZZELLA)